Causa 57/86 R

Repubblica ellenica
contro
Commissione delle Comunità europee

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti
(Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
30 aprile 1986 *

Nel procedimento 57/86 R,

Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Stelios E. Perrakis, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, servizio delle Comunità europee, con l'avv. Vassilis Zorbas, consigliere giuridico presso il ministero dell'Economia nazionale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Giannopoulos, ambasciatore di Grecia, 117, Val-Ste-Croix,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Théofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, e Thomas Cusack, consigliere giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

* Lingua processuale: il greco.

avente ad oggetto la domanda, ai sensi degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 13 novembre 1985 (C(85) 2087 def.), relativa agli aiuti che la Grecia concede, sotto forma di abbuono di interessi, all'esportazione di tutti i prodotti eccetto quelli petroliferi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 1986, la Repubblica ellenica ha presentato, in forza dell'art. 173 del trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 1985, n. C(85) 2087, relativa agli aiuti, sotto forma di abbuono di interessi, concessi dalla Grecia all'esportazione di tutti i prodotti esclusi quelli petroliferi.

2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 marzo 1986, la richiedente ha chiesto, in forza dell'art. 83 del regolamento di procedura della Corte, la sospensione dell'esecuzione della precitata decisione n. C(85) 2087.

3 La Commissione ha presentato osservazioni il 25 marzo 1986. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 22 aprile 1986.

4 È opportuno descrivere sommariamente l'oggetto della decisione della Commissione, di cui è causa. Dalle informazioni fornite alla Commissione dal governo greco, è risultato che nell'ambito di una riforma generale del sistema di crediti istituito nell'aprile 1983, i tassi d'interesse dei prestiti sono stati fissati al 21,5% per le industrie, al 18,5% per le imprese esportatrici di prodotti agricoli lavorati e al 14% per le imprese artigianali. Un abbuono di interessi è nondimeno concesso agli

esportatori al tasso del 6%, o del 3% nel caso di un prestito al 14%, a condizione che gli importi ottenuti dagli esportatori al momento della vendita vengano rapidamente rimpatriati e convertiti in dracme. Questo rimborso si applica all'esportazione di tutti i prodotti ad eccezione dei prodotti petroliferi.

5 Il governo greco ha sostenuto, durante la procedura che ha preceduto l'adozione della decisione della Commissione e durante il procedimento sommario, che questo provvedimento ha un carattere puramente monetario, in quanto è destinato ad indurre gli esportatori greci a rimpatriare rapidamente la valuta stranièra da essi ottenuta. Il governo greco ha inoltre segnalato che, rispetto al sistema vigente prima dell'aprile 1983 in cui il tasso d'interesse per l'esportatore era del 10,5%, il tasso generale di interesse era raddoppiato e l'abbuono si rendeva pertanto necessario onde non danneggiare le esportazioni greche.

6 Nella decisione la Commissione rileva che le autorità greche non le hanno notificato i provvedimenti ed hanno loro dato esecuzione senza decisione della Commissione, contrariamente all'art. 93 del trattato. La decisione constata che il sistema costituisce un aiuto di stato atto a falsare la concorrenza favorendo le imprese esportatrici greche, e che non ricorrevano le condizioni per la concessione di una deroga ex art. 92, n. 3. La Commissione conclude che la decisione « non pregiudica le conseguenze che eventualmente la Commissione trarrà per quel che riguarda il recupero nei confronti dei beneficiari dei summenzionati aiuti, nonché il finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola ».

7 La decisione ingiunge alla Grecia d'informare la Commissione, entro il termine di un mese dalla data di notifica della decisione, sui provvedimenti che essa avrà adottato per conformarvisi.

8 Nella domanda di provvedimenti urgenti, la Repubblica ellenica sostiene che la Commissione non ha compreso il meccanismo e le finalità del nuovo sistema, il quale sarebbe volto ad indurre gli esportatori a rimpatriare la valuta estera. L'effetto del nuovo sistema sarebbe neutro rispetto al sistema precedente. La Repubblica ellenica nega che l'abbuono di interessi sia finanziato dalle risorse dello Stato: detto finanziamento sarebbe garantito dagli interessi provenienti dalle risorse in capitale investite dagli istituti bancari finanziatori.

9 Per quel che riguarda l'urgenza di una sospensione dell'esecuzione, la Repubblica ellenica deduce un grave pericolo per l'equilibrio del sistema bancario. In particolare sarebbe impossibile sostituire immediatamente il sistema di crediti esistente con un altro sistema idoneo e la Repubblica ellenica sarebbe tenuta a ristabilire il sistema precedente. In questo caso, gli esportatori ritarderebbero intenzionalmente il rimpatrio delle valute estere in quanto fruirebbero di prestiti a tasso agevolato. Le banche preferirebbero far uso dei loro capitali per attività diverse dall'esportazione e vi sarebbero delle conseguenze sfavorevoli sulla bilancia commerciale del paese e un danno per gli interessi delle banche. Le imprese esportatrici, se fossero obbligate a corrispondere l'aliquota massima degli interessi sui prestiti percepiti nel passato non sarebbero in grado di rimborsare a posteriori gli importi versati a titolo di rimborso.

10 Affinché possano essere disposti provvedimenti provvisori come quelli richiesti, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura richiede che le domande di provvedimenti urgenti precisino i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione di questi provvedimenti.

11 La Repubblica ellenica non ha dedotto mezzi che giustifichino, prima facie, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione. Nel corso dell'audizione è risultato che gli abbuoni d'interessi versati ai loro clienti esportatori dalle banche commerciali che hanno concesso i prestiti non provenivano dai fondi propri di queste banche, ma che tali banche erano rimborsate dalla Banca di Grecia, istituto di credito centrale dello Stato ellenico. Sembra difficile concludere, in questa fase, che detti fondi non provengono dalle risorse dello Stato. La Repubblica ellenica non ha neanche dedotto argomenti convincenti per sostenere la tesi che l'abbuono di interessi va considerato un semplice provvedimento di politica monetaria. Infatti, nelle cause riunite 6 e 11/69, (Commissione/Repubblica francese, Racc. pag. 523, in particolare pagine 539 e 540), la Corte non ha accolto l'argomento della Francia secondo cui un tasso di risconto privilegiato per le esportazioni rientrava nella politica monetaria che sarebbe di esclusiva competenza degli Stati membri. La Corte ha ritenuto che un tasso di risconto privilegiato concesso unicamente alle esportazioni costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del trattato CEE. La Repubblica ellenica non ha dedotto argomenti da cui possa dedursi che il principio sancito con questa sentenza non andrebbe applicato nel caso di specie.

12 Il governo greco non ha neppure dedotto mezzi convincenti per quel che riguarda l'urgenza. Se è vero che la finalità dell'abbuono d'interessi consiste nell'indurre gli

esportatori a rimpatriare le valute estere e a convertirle in dracme, questa finalità può agevolmente essere raggiunta con altri mezzi amministrativi che non trasgrediscano l'art. 92 del trattato. Il danno che subiranno gli esportatori greci sino alla pronunzia della sentenza della Corte nella causa principale, non fruendo più di un tasso d'interessi inferiore al tasso di mercato, dev'essere ponderato tenendo anche conto degli interessi delle industrie degli altri Stati membri volti a non dover far fronte ad una concorrenza degli esportatori greci falsata da questa stessa agevolazione. Poiché la Commissione non ha chiesto, in questa fase, che gli esportatori rimborsino gli aiuti già percepiti, le difficoltà che tale rimborso potrebbe loro causare non sono rilevanti nell'ambito di questo procedimento.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunziandosi in via provvisoria,

così provvede:

1) L'istanza è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 30 aprile 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart